

m-dg		
03402702202 TRIBUNALE DI PARMA-SEGRETARIA		
N. 451		
- 3 MAR. 2022		
UOR	CC	RUO
Funzione 4	Macroattività 5	Attività 3
Fascicolo 34	6	Sottofascicolo



TRIBUNALE DI PARMA

CONVENZIONE CON INTERCRAL PARMA aps PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 168 BIS C.P., ART. 464 BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015, N.88 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art.168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art.2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministero della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art.168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento,

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Pio Massa Presidente del Tribunale di Parma, giusta delega di cui all'atto in premessa e Mauro Pinardi nato il 11 gennaio 1961 a Parma nella persona del Legale Rappresentante Intercral Parma aps con sede sociale sita in Parma via Sartori 39;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'Ente consente che nr 5 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente n. 1, via Sartori 39 a Parma



L'Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli Uffici Giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori d'impiego indicati dall'art.2, comma 4, del D. M. n. 88/2015 Attività: trasporto assistito di studenti disabili minori e non a scuola o presso luoghi di lavoro, trasporto assistito di pazienti oncologico e non presso strutture sanitarie. Trasporto assistito di anziani e disabili presso luoghi di cura, centri diurni, residenze per anziani e altre strutture quali Ausl, Acer, ecc.. in seno ai servizi realizzati da Intercral Parma. Partecipazione attiva ad eventi o convegni o manifestazioni organizzati dall'associazione, realizzazione progetti specifici di diffusione di una cultura di cittadinanza attiva e di solidarietà, attività di tutela e contenimento della pandemia (attività di checkpoint, presso strutture sanitarie pubbliche), attività amministrative relative alla gestione dell'associazione, promozionali in merito alla diffusione della cultura della donazione del sangue e del dono, presenziare e organizzare eventi, distribuzione materiale informativo presso le scuole o enti pubblici, rapporti con le altre associazioni, ricerca e sviluppo attività innovative relative al terzo settore, gestione logistica della sede (archiviazione, pulizia, catalogazione, istanze, ecc...).

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase d'istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Intercral Parma aps si riserva di respingere la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il proprio Ente, qualora non vi sia convergenza fra le attitudini del singolo soggetto e le funzioni da svolgere disponibili al momento della richiesta, oppure qualora emergano fatti o circostanze incompatibili con l'inserimento richiesto. In questi casi Intercral Parma aps provvederà a dare comunicazione tempestiva all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M.88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina di lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

Modalità del trattamento

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D.lgs 09/04/2008 n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla postazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3 comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art.464-quinquies del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione ed eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art.141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n.88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni **3 (anni)** a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa con i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli affari penali e al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Parma, li **-3 MAR. 2022**

Per Intercral Parma aps
Dr. Mauro Pinardi




Il Presidente del Tribunale
Dr. Pio Massa

L'atto allegato è stato firmato digitalmente

Firmato il **01/03/2022** dal rappresentante legale dell'Associazione di Promozione Sociale - INTERCRAL Parma – Dr. Mauro Pinardi.

Firmato il **03/03/2022** dal Presidente del Tribunale di Parma - Dott. Pio Massa

Parma , li 03/03/2022



Il Presidente del Tribunale

Dott. Pio MASSA

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.